

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA PRESIDENZA

PROTOCOLLO D'INTESA DISTRETTUALE RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O COLLEGAMENTI DA REMOTO.

In data 15 aprile 2020 nei locali della Presidenza della Corte di Appello di Caltanissetta sono presenti: il Presidente della Corte d'Appello Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, anche quale delegato di tutti i Presidenti dei Tribunali del distretto, il Procuratore Generale di Caltanissetta Dott.ssa Lia Sava, anche quale delegato di tutti i Procuratori della Repubblica del distretto, l'avv. Pierluigi Zoda n.q. di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, anche quale delegato di tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, nonché il Presidente della Camera Penale di Caltanissetta avv. Sergio Iacona, anche quale delegato dei Presidenti delle Camere Penali del distretto.

水水水水水水水水水水

- Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 70 del 17 marzo 2020);
- Considerato che l'art. 83 comma 12 del citato D.L. dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibilì, le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

- Visti i provvedimenti del 10 marzo 2020 e del 21 marzo 2020 con il quale il Divettore Generale DGSIA ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 26.03.2020 ("Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"), raccomanda ai dirigenti, quanto al settore penale "di promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA; a tal fine si invitano i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo";
- Considerato che gli Uffici Giudiziari del distretto hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18; rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., e cioè che il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva, e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";
- rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha cquiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);
- considerato che le modalità di svolgimento delle udienze penali, quivi indicate, sono da ritenersi eccezionali, temporanec e legate all'attuale emergenza sanitaria e all'esigenza di contenimento del contagio da coronavirus resta inteso che il presente protocollo sarà efficace sino e al 31 maggio c.a.;

tutto ciò premesso,

le Parti contracnti dispongono quanto segue.

ART. 1

(Ambito di applicazione e programmi utilizzabili)

Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 si svolgono secondo quanto previsto dal codice di procedura penale e del citato decreto legge e in particolare, per ciò che concerne la partecipazione all'udienza da remoto, nel pieno rispetto dell'art. 83 c. 12 d.l. e degli artt. 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p..

L'avvocato dell'imputato detenuto, dell'internato, di persona sottoposta a misura cautelare, dell'arrestato, del fermato, del proposto o di persona raggiunta da MAE così come i difensori delle altre parti – qualora i rispettivi assistiti vi consentano - possono chiedere di partecipare da remoto all'udienza con comunicazione indirizzata alla cancelleria del giudice procedente o, nel caso di interrogatorio disposto dal P.M., alla sua segreteria.

Le suddette attività con partecipazione dei difensori da remoto si svolgono utilizzando gli strumenti della videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto, ovvero i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27.02.2020 E 8661.U del 09 marzo 2020):

Skype for business;

Teams Microsoft.

Con i medesimi strumenti si svolgeranno le altre udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) e c) nei confronti di soggetti sottoposti a misure non custodiali o di soggetti nei cui confronti siano state disposte o siano state proposte misure di prevenzione.

I sistemi informatici di cui sopra sono forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete

giustizia e sono accessibili da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

ART. 2

(Luoghi del collegamento da remoto nel caso di procedimento di convalida dell'arresto, del fermo o del MAE a carico di persone non detenuta in carcere)

Il procedimento di convalida, nel caso in cui l'interessato si trovi in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c. 1 c.p.p., può avvenire anche da remoto ove l'Autorità di P.G. che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del mandato di arresto europeo dia atto, nel relativo verbale, di essere nelle condizioni di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 7.

Per la partecipazione del difensore si osservano le disposizioni di cui all'art. 1.

Il Giudice potrà altresì procedere all'individuazione di ulteriori luoghi nei quali è possibile attivare il video collegamento da remoto con l'accordo delle parti e previa acquisizione della eventuale disponibilità, per gli incombenti di competenza, dell'Autorità di P.G. che ha proceduto all'arresto, al fermo o che ha dato esccuzione al mandato di arresto europeo.

Con le medesime modalità si potrà procedere alla trattazione dei giudizio direttissimo nel caso in cui, a seguito della convalida, non sia avanzata richiesta di termini a difesa, ferma comunque la necessità di garantire, in tale evenienza, i diritti della persona offesa.

Ove non sia possibile procedere con le modalità di cui ai commi che precedono, il giudice disporrà la traduzione dell'interessato in udienza per il giudizio di convalida dandone incarico all'Autorità di P.G. che ha proceduto all'arresto, al fermo o che ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo.

ART. 3

(Consultazione riservata con il difensore)

Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata o comunque in stato di custodia cautelare il diritto di avere colloqui privati con il proprio difensore, qualora sorga l'esigenza di effettuare conversazioni riservate, le Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire una linea telefonica (prioritariamente dell'Ufficio e dell'istituto penitenziario) ad esclusivo uso dell'indagato/imputato, con la quale questi potrà interloquire con il suo difensore in maniera riservata e scevra da interferenze.

ART. 4

(Svolgimento dell'udienza)

Le Parti pubbliche contraenti del seguente Protocollo si impegnano a garantire una stanza alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o comunque in stato di custodia cautelare ove svolgere con la strumentazione telematica e telefonica idonea le udienze di cui all'art. 1.

Deve essere assicurata alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o comunque in stato di custodia cautelare, al difensore e alle altre parti la visibilità reciproca e contestuale con il giudice.

L'ufficio del giudice, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti e i difensori che hanno chiesto, nei modi indicati dall'art. 1, di partecipare da remoto delle modalità di collegamento e dell'orario.

Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo.

Allo stesso modo, l'istituto penitenziario dovrà comunicare all'ufficio del giudice l'indirizzo di posta elettronica ordinaria necessario per partecipare all'udienza.

Gli avvisi di fissazione dell'udienza conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

Il giorno dell'udienza verrà avviata l'udienza telematica ed il giudice inviterà le parti a partecipare.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Le parti dichiarcranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate od esplicitamente autorizzate ad assistere all'udienza (fatto salvo per i collaboratori del difensore o gli esperti informatici da lui designati).

Il difensore dichiarerà a verbale di aderire al protocollo.

In caso di convalida dell'arresto o del fermo, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2 c.p.p.

La presenza di un interprete (ove necessario) viene assicurata preferibilmente attraverso la presenza nel luogo in cui si trova la persona detenuta, internata, arrestata o comunque in stato di custodia cautelare. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto se ne fa richiesta

ai sensi dell'art. 1) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p..

Nell'istituto penitenziario o nella sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria dove si trova la persona detenuta, internata, arrestata o comunque in stato di custodia cautelare si trova collegata in videoconferenza, un ufficiale di polizia giudiziaria assiste alle attività di udienza, attesta l'identità dell'indagato, dell'imputato o del soggetto raggiunto da mandato di arresto europeo e dà atto che non vi sono impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e che

sono state adottate le cautele per assicurare la regolarità dell'esame, se disposto. Delle operazioni da lui svolte redige verbale a norma dell'art. 136 c.p.p., annotando anche le eventuali osservazioni del difensore.

ART, 5

(Partecipazione del difensore e del P.M.)

Il difensore dell'imputato detenuto, dell'internato, di persona sottoposta a misura cautelare, dell'arrestato, del fermato, del proposto o di persona raggiunta da MAE può scegliere se partecipare alle udienze, presso il luogo ove si trova l'assistito, presso l'aula ove è presente il giudice e il P.M. ovvero attraverso un collegamento da remoto presso il proprio studio professionale.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto preferibilmente nel verbale di arresto.

Nel caso in cui il difensore eserciti la l'acoltà di partecipare all'udienza da remoto, analoga facoltà potrà essere esercitata anche dal P.M.

ART. 6

(knvio di atti e registrazione dell'udienza)

Gli atti al difensore dovranno essere inviati sia attraverso lo stesso "Teams" ed in via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura di acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che potrà comunque essere registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su "Teams".

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per

l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

Nel giudizio direttissimo il difensore della persona offesa potrà costituirsi parte civile depositando anche da remoto l'atto di costituzione e la procura speciale con documento informatico, trasmettendo alla cancelleria in tempi brevi l'originale; il cancelliere attesterà l'avvenuta trasmissione e successivamente la conformità del documento informatico al documento che verrà depositato nella copia cartacea.

ART.7

(Postazione presso uffici di p.g.)

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, al fine di instaurare un collegamento a distanza, su piattaforma Teams (o Skype), presso Uffici di polizia giudiziaria occorrerà approntare una "postazione" e cioè:

- un PC, fisso o portatile, dotato di web-cam, connesso a linea internet (da utilizzare per collegamenti audio-video);
- un indirizzo mail di posta non certificata dell'Ufficio di polizia giudiziaria (consultabile dalla postazione di cui sopra);

l'indirizzo mail dovrà essere inserito nel verbale di arresto, per stabilire, a mezzo della piattaforma Teams, il successivo collegamento telematico (in video-conferenza) tra l'Ufficio di polizia giudiziaria, il Tribunale, la Procura e il difensore (del quale, parimenti, occorrerà inserire, nel verbale di arresto, un indirizzo mail di posta non certificata, per il predetto medesimo utilizzo, da chiedere al momento della comunicazione telefonica dell'intervenuto arresto);

- un telefono, fisso o mobile, in prossimità della postazione video-collegata, per assicurare la possibilità di contatto riservato tra arrestato e suo difensore.

ART. 8

(Svolgimento dell'attività giudiziaria non sospesa)

Le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) e c) si svolgono secondo quanto previsto dal codice di procedura penale e dal citato decreto legge e in

particolare, per ciò che concerne la partecipazione all'udienza da remoto, nel pieno rispetto dell'art. 83 c. 12 d.l. e degli artt. 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p..

Nel caso di partecipazione da remoto dell'avvocato, le udienze penali dovranno svolgersi, avvalendosi dei sistemi di collegamento da remoto Skype for business o Teams Microsoft, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo.

A tal fine, dopo avere ricevuto l'espressa richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020, il giudice procedente comunicherà alle parti nelle forme previste dall'art. 83 comma 14 d.l. n. 18/2020 entro i cinque giorni antecedenti la data dell'udienza le modalità di collegamento da remoto e i luoghi dove le parti potranno collegarsi con l'aula di udienza.

Se non sarà possibile eseguire gli avvisi tempestivamente o qualora sia necessario predisporre postazioni non ancora disponibili o, comunque, tutte le volte in cui sussistano, in ragione anche del numero di soggetti interessati dalla trattazione del procedimento, difficoltà tecniche di collegamento che pregiudichino la costante reciproca e contestuale visibilità tra i predetti, si procederà con le forme ordinarie, salva l'obbligatoria partecipazione a distanza degli imputati detenuti

Tutte le udienze che si svolgeranno con tali modalità devono intendersi celebrate a porte chiuse e in camera di consiglio ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. per ragioni di igiene, secondo le misure previste dall'art. 83 comma 7 lett. e) d.l. n. 18/2020.

Prima dell'apertura dell'udienza il difensore sarà interpellato sulla volontà di adesione al protocollo; dichiarerà altresì che presso il suo studio o comunque presso il luogo privato dal quale interviene non sono presenti soggetti estranei all'udienza.

In conformità a quanto stabilito nell'allegato 2 delle linee guida approvate dal CSM il 26 marzo 2020, la "stanza virtuale", creata attraverso i sistemi Skype for Business o Microsoft Teams, è equiparata ad aula di udienza perché fruibile da tutte le parti.

I componenti del collegio giudicante, togati ed eventualmente non togati, parteciperanno, secondo i modi ordinari.

Dopo la deliberazione il presidente del collegio o il giudice monocratico sottoscriverà il dispositivo della sentenza che immediatamente dopo, a cura del Cancelliere, sarà depositato e comunicato mezzo PEC ai difensori di tutte le parti interessate.

Analoghe disposizioni trovano applicazione per le ordinanze pronunciate nel corso della trattazione del giudizio ove non trascritte dal Cancellicre nel verbale di udienza.

ART. 9

(Esame delle istanze avanzate fuori udienza e camera di consiglio)

I difensori possono avanzare istanze fuori udienza inviandole con PEC o PEO agli indirizzi delle Cancelleria che verranno messi a disposizione dai rispettivi uffici e l'avvenuta ricezione terrà luogo al deposito in Cancelleria.

Con le medesime modalità la Cancelleria procederà alla trasmissione delle istanze alle altre parti che devono esprime pareri o che possano formulare altre richieste, secondo le disposizioni del codice di rito, e quindi le trasmetterà al Giudice e, se collegiale, ai componenti del Collegio chiamati ad assumere decisioni fuori udienza.

Il Collegio si riunirà in camera di consiglio nella "stanza virtuale" attraverso video collegamento da remoto con modalità che assicurino la riservatezza, sulle quali vigilerà il Presidente.

Il provvedimento sarà adottato dal Collegio e sarà sottoscritto dal Presidente che procederà a convertire il documento originale in una copia in formato pdf e lo invierà al Cancelliere, che ne attesterà la provenienza e la conformità all'originale secondo quanto comunicatogli dal Presidente del Collegio.

La copia dovrà essere tempestivamente notificata alle parti nelle modalità previste dall'art. 83 comma 14 d.l. n. 18/2020.

L'originale sarà successivamente depositato in Cancelleria immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

ART 10

(Disposizioni finali)

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, si procederà per le vie ordinarie, e ove necessario, mediante traduzione della persona detenuta, internata, arrestata o comunque in stato di custodia cautelare presso il Palazzo di Giustizia.

E', in ogni caso, esclusa la partecipazione da remoto dell'avvocato e del pubblico ministero per le udienze che prevedono una qualsiasi attività di formazione della prova e/o di istruttoria dibattimentale anche nelle ipotesi di cui all'art. 392 e segg. c.p.p.. In considerazione delle peculiari esigenze connesse alla trattazione dei procedimenti di competenza degli uffici di sorveglianza e degli uffici minorili di primo e di secondo grado, le modalità di svolgimento delle udienze potranno essere oggetto di separati accordi.

Caltanissetta, 15 aprile 2020

Il Presidente della Corte Maria Grazia Vagliasindi

Il Procuratore Generale

Il Presidente C.O.A. di Caltanissetta

Avv. Pierlijigi Zoda

LIAN. Jugis Jecone ouch punch sulepass rathe Course Penshish

Gele & sh' Eury

11